



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 223 DEL 22/10/2026

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DIRETTO AL RILASCIO DI PARERE LEGALE RELATIVO A PROCEDIMENTO PER SUBENTRO ASSEGNATARIO AREA PIP - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FABIO MEAZZA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione n. 44 del 18/12/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione n. 45 del 18/12/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.1.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2026-2028, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi;
- con deliberazione n. 23 del 06/10/2026 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e di alcuni stanziamenti del bilancio di previsione e finanziario 2026-2028;
- con la suddetta deliberazione è stata inoltre approvata la modifica del programma degli incarichi di collaborazione autonoma e occasionale ai sensi del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti di incarichi individuali di collaborazione autonoma, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 08/05/2010, inserendo nel programma stesso un incarico legale di supporto al Servizio Tecnico per l'importo massimo di € 4.000,00;

Considerato che:

- A seguito di comunicazione formale di subentro di una ditta in un contratto di locazione finanziaria relativo ad un edificio esistente posto nel P.I.P. di via Maestri del Lavoro, è stato avviato un procedimento per la verifica della regolarità di tale subentro, in quanto avvenuto a seguito di provvedimento del Tribunale di Busto nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, ma in violazione dell'art. 12 della Convenzione di assegnazione del lotto;
- l'art. 12 della suddetta Convenzione stabilisce che *"fino al termine di 10 (dieci) anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità, l'alienazione potrà avvenire, con l'obbligo per la ditta "omissis" ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, di versare al Comune di Cislago che a suo tempo ha ceduto l'area, una somma di denaro pari alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il corrispettivo a suo tempo corrisposto al "Comune di Cislago" di cui agli articoli 3 e 4, rivalutato sulla media degli indici Istat del costo delle costruzioni residenziali e dei prezzi al consumo per le famiglie e gli impiegati"*;

Rilevata:

- la complessità gli atti amministrativi da porre in essere per giungere alla definizione del procedimento, che coinvolge operatori economici con attività produttive in essere;
- la rilevanza della somma di denaro dovuta al Comune ai sensi dell'art. 12 della Convenzione sopra citata;

Accertata la carenza all'interno dell'Ente di risorse umane con una professionalità tecnico-legale specifica ed esperienza nella fattispecie oggetto del procedimento di cui sopra;

Ritenuto necessario, nell'interesse dell'Ente, avvalersi della collaborazione autonoma altamente qualificata a supporto del responsabile del procedimento di un legale al fine di strutturare un procedimento esente da vizi di legittimità dai quali potrebbero derivare danni patrimoniali ingenti per il Comune di Cislago;

Visto l'articolo 3, commi 55 e 56, L. 244 del 2007 e ss.mm.ii. che dispone, per quanto qui rilievi, che la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma debba restare circoscritta alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di tal fatta recati da apposite disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii. e dato atto che l'incarico legale diretto al rilascio di un parere riguardante il procedimento di abuso edilizio che si intende affidare presenta i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di Cislago, l'obiettivo della stessa è il ripristino della legalità e la tutela del governo del territorio, nonché l'esercizio di un'attività vincolata in attuazione del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. nel rispetto del principio di legalità;
- b) non sono presenti nell'Ente risorse umane interne con la competenza e l'esperienza necessarie ad affrontare la complessità del procedimento sopra descritto;
- c) la prestazione ha natura temporanea in quanto relativa al solo procedimento sopra indicato e altamente qualificata;
- d) la durata, l'oggetto e il compenso della collaborazione autonoma sono indicati nello schema del disciplinare di incarico allegato alla presente;

Richiamato l'articolo 56, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici, i servizi legali, i quali sono comunque appalti pubblici di servizi, che ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello stesso Decreto devono essere affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 (risultato, fiducia, accesso al mercato);

Preso atto che l'art. 3 D.Lgs. 36/2026 stabilisce che *“Le stazioni appaltanti favoriscono, ... l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”*;

Visto la determinazione n. 125 del 26/06/2024 con la quale è stato approvato l'Avviso di costituzione dell'elenco degli operatori economici da consultare negli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Considerato che nell'ambito dei professionisti in materia legale iscritti all'elenco telematico dei fornitori istituito da questo Comune è stato individuato l'avv. Fabio Meazza del Foro di Milano, il quale risulta in possesso della specializzazione universitaria e dell'esperienza professionale richiesta

per l'affidamento dell'incarico diretto al rilascio del parere *pro veritate* riguardante il procedimento di cui sopra;

Preso atto che è stato quindi interpellato l'avv. Fabio Meazza, con studio a Milano in via Paleocapa n. 6 – P.IVA 07719470960 il quale si è reso disponibile a ricevere l'incarico di cui sopra e ha inviato il relativo disciplinare con e-mail del 03/10/2026 prot. n. 14403, per il compenso di € 2.700,00, oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 per € 405,00, oltre contributi previdenziali del 4% e IVA del 22%, per complessivi € 3.939,62, a dedurre ritenuta d'acconto di € 621,00;

Preso atto che il suddetto professionista ha fornito il curriculum vitae ed ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di carattere generale e delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Considerato che l'affidamento dell'incarico di cui sopra avviene nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è garantire il rispetto delle procedure di subentro stabilite dalla Convenzione del P.I.P. e di conseguenza il rispetto del principio di legalità;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento di un incarico ad un professionista diretto al rilascio del parere legale *pro veritate* riguardante il procedimento di cui sopra;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 3, allegato I.1, del D.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel disciplinare di incarico;

Visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, dell'art. 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), delle Linee guida ANAC n. 15 (recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici») e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione n. 104 del 09/08/2023;

Dato atto che nel caso di specie ricorrono le esclusioni dall'obbligo di DUVRI di cui all'art. 26, comma 3bis, del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto l'incarico è di natura intellettuale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare l'incarico di cui sopra all'avv. Fabio Meazza, con studio a Milano in via Paleocapa n. 6 – P.IVA 07719470960, per il compenso di € 3.105,00 oltre contributi previdenziali del 4% e IVA del 22%, per complessivi € 3.939,62;

Considerato che le caratteristiche del servizio offerto:

- sono conformi alle specifiche tecniche descritte nello schema di disciplinare di incarico predisposto da questo Ente;
- rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare, tenuto conto del curriculum del professionista e del possesso dei requisiti di esperienza, capacità, professionalità, idoneità al corretto svolgimento dell'incarico;

Dato atto che il compenso richiesto risulta congruo;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di disciplinare;

Tenuto conto che la società ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interessi e che la stessa risulta in regola con il D.U.R.C.;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 49 del 23.12.2025, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare all'avv. Fabio Meazza, con studio a Milano in via Paleocapa n. 6 – P.IVA 07719470960, l'incarico di collaborazione autonoma altamente qualificata diretto al rilascio del parere legale *pro veritate* riguardante il procedimento di subentro di una ditta in un contratto di locazione finanziaria relativo ad un edificio esistente posto nel P.I.P. di via Maestri del Lavoro in violazione dell'art. 12 della Convenzione di assegnazione, per il compenso di € 3.105,00 oltre contributi previdenziali del 4% e IVA del 22%, per complessivi € 3.939,62, a dedurre ritenuta d'acconto di € 621,00;
- 3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente;
- 4) Di impegnare la somma complessiva di € 3.939,62 contributi previdenziali e IVA 22% inclusi, imputandola in bilancio come di seguito indicato:

Codice	Piano Fin.	Cap.	Art.	Anno	Imp Sub. /	Importo €
01.02.1	1.03.02.1 1.006	1235	245	2026	845	3.939,62

CIG: BD6D5A6070

- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è garantire il rispetto delle procedure di subentro stabilite dalla Convenzione del P.I.P. e di conseguenza il rispetto del principio di legalità;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento di un incarico ad un professionista diretto al rilascio del parere legale *pro veritate* riguardante il procedimento di cui sopra;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 3, allegato I.1, del D.lgs. 36/2023;

- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel disciplinare di incarico;
- 6) Di dare atto che sono stati acquisiti la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa all'inesistenza di cause di conflitto di interessi e che lo Studio risulta in regola con il DURC;
 - 7) Di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 – riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 - 8) Formano parte integrante del presente atto:
 - Schema Disciplinare di incarico;
 - Dichiarazioni inesistenza cause di conflitto di interessi;
 - Curriculum;(n. 3 allegati).

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 22/10/2026.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

F.to: Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.